

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1585/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativo alle modalità d'applicazione della decisione n. 1/97 del Consiglio d'associazione CE-Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale** 3
- Regolamento (CE) n. 1587/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96..... 17
- Regolamento (CE) n. 1588/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18
- Regolamento (CE) n. 1589/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 1590/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 22
- Regolamento (CE) n. 1591/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, che stabilisce il quantitativo disponibile nel quarto trimestre del 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia 28
- Regolamento (CE) n. 1592/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 29

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1593/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	32
Regolamento (CE) n. 1594/97 della Commissione, del 6 agosto 1997, che modifica le tasse all'esportazione nel settore dei cereali	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/519/CE:

- * **Decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Cipro, del 24 luglio 1997, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro** 36

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico in materia di controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope 40

Commissione

97/520/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate a 2 048 kbit/s (modifica 1) ⁽¹⁾** 41

97/521/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP strutturate a 2 048 kbit/s ⁽¹⁾** 44

97/522/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP senza restrizioni a 64 kbit/s (modifica 1) ⁽¹⁾** 46

97/523/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento delle apparecchiature terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2ª edizione) ⁽¹⁾** 48

97/524/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2ª edizione) ⁽¹⁾** 50

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



97/525/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per applicazioni GAP (Generic Access Profile) nel sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) ⁽¹⁾.....** 52

97/526/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (2^a edizione) ⁽¹⁾.....** 54

97/527/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (2^a edizione) ⁽¹⁾.....** 57

97/528/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 ⁽¹⁾.....** 60

97/529/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 ⁽¹⁾.....** 65

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1585/97 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

relativo alle modalità d'applicazione della decisione n. 1/97 del Consiglio d'associazione CE-Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro⁽¹⁾ è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1973;

considerando che il protocollo aggiuntivo⁽²⁾ a questo accordo è stato firmato a Bruxelles il 15 settembre 1977 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1978;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che è allegato al protocollo aggiuntivo e che è stato prorogato dall'articolo 2 del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽³⁾, protocollo che è stato firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1988 e che costituisce parte integrante dell'accordo, il Consiglio d'associazione CE-Cipro ha adottato la decisione n. 1/97⁽⁴⁾, che deroga alle norme sull'origine applicabili a taluni prodotti tessili;

considerando che occorre determinare le modalità d'applicazione della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di cui all'allegato I della decisione n. 1/97 sono gestiti dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di un certificato EUR 1 recante la dicitura di cui all'articolo 4 della decisione n. 1/97, e se tale domanda è stata accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

2. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

3. I prelievi vengono autorizzati dalla Commissione in funzione della data dell'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.

4. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile.

5. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile, la loro attribuzione avviene proporzionalmente alle domande, a norma del paragrafo 3. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai prelievi effettuati.

L'esaurimento di un quantitativo è comunicato senza indugio agli Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica per un periodo di due anni a decorrere dal 28 luglio 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. FISCHBACH

REGOLAMENTO (CE) N. 1586/97 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1997****recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CEE) n. 334/93, nel rispetto delle legittime aspettative dei soggetti interessati;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che occorre limitare le materie prime ed i prodotti finiti che possono essere ottenuti da esse, al fine di salvaguardare i mercati tradizionali senza pregiudicare l'obiettivo della ricerca di nuovi sbocchi per le materie prime;

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97⁽²⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che occorre precisare ulteriormente la nozione di prodotto finito non destinato in primo luogo al consumo umano o animale;

vista la decisione 93/355/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT⁽³⁾, in particolare il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi,

considerando che, nell'applicare il regime istituito dal presente regolamento, si devono prendere in considerazione le condizioni specifiche vigenti esistenti in alcuni Stati membri, e in particolare i fattori attinenti all'agricoltura, alla sanità, al controllo, all'ambiente e al diritto penale, riducendo tuttavia al minimo, nella Comunità, le differenze relative al trattamento riservato a tali fattori;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

considerando che né le materie prime coltivate su seminativi messi a riposo, né i prodotti derivati possono beneficiare di aiuti comunitari;

considerando che è opportuno, in sede di adozione delle misure d'applicazione, operare una distinzione tra le materie prime che possono essere destinate al consumo umano o animale e quelle che invece non possono esserlo;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario introdurre ulteriori modifiche alle norme d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale; che il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2991/95⁽⁵⁾, è stato oggetto di numerose modifiche; che, per motivi di chiarezza, è necessario rifondere tale regolamento; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento

considerando che si rende necessaria una definizione precisa del ruolo di ogni principale soggetto attivo sul mercato; che, dovendosi esplicitamente prevedere la creazione di nuove attività commerciali in questo mercato, occorre introdurre la nozione di collettore; che è d'uopo definire le materie prime che possono essere coltivate sulle superfici messe a riposo, nonché le utilizzazioni finali cui tali materie prime possono essere destinate, in modo che il coltivatore possa beneficiare immediatamente del nuovo regime;

considerando che occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del collettore o del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti prestabiliti, non destinati ad usi alimentari; che il mancato adempimento degli obblighi da parte del richiedente

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 9.

comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 ⁽²⁾, che il mancato adempimento degli obblighi da parte del collettore o del primo trasformatore comporta l'incameramento di una parte o dell'intero importo della cauzione costituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ⁽⁴⁾;

considerando che è inoltre necessario elaborare un metodo per la valutazione dei prodotti da considerare non destinati al consumo umano o animale e di quelli da considerarsi destinati a tale consumo, al fine di stabilire il rapporto fra i due tipi di prodotti, il valore del quale deve costituire il criterio per determinare l'uso finale principale;

considerando che, a fini di controllo, occorre esigere che la materia prima coltivata formi oggetto di un contratto concluso tra il coltivatore, (denominato «richiedente»), ed un primo trasformatore o un collettore; che detto contratto deve costituire uno strumento importante che contribuirà a mantenere l'equilibrio del mercato; che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 ⁽⁶⁾, il contratto è considerato parte integrante della domanda di aiuto «superfici»; che l'esperienza dimostra che, per ragioni di controllo, sia il richiedente che il collettore o il primo trasformatore devono presentare il contratto alle rispettive autorità competenti prima che la compensazione possa essere versata;

considerando che, ai fini di un controllo efficace sull'applicazione del regime, è necessario che il richiedente informi l'autorità competente nel caso in cui non sia in grado di fornire tutta o parte della materia prima specificata nel contratto; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare o risolvere il contratto in caso di circostanze specifiche diverse dalle normali condizioni agronomiche; che occorre chiarire a quali condizioni la modifica possa condurre ad una riduzione della superficie oggetto del contratto senza determinare la perdita del diritto del richiedente alla compensazione;

considerando che l'esigenza di sottoscrivere un contratto anteriormente alla prima semina della materia prima crea difficoltà logistiche per il richiedente; che l'efficacia del controllo sull'applicazione del regime non risulta compromessa se il contratto viene concluso entro la data di presentazione della domanda di aiuto «superfici» ovvero di quella — se è antecedente — della trasmissione di una copia del contratto da parte del collettore o del primo trasformatore;

considerando che, per motivi di controllo, occorre garantire che la resa specificata nel contratto tra il richiedente e

il collettore o il primo trasformatore corrisponda almeno alla resa prevista;

considerando che è necessario operare affinché il quantitativo di materia prima raccolto sulla superficie contrattuale venga consegnato per intero ad un primo trasformatore o ad un collettore; che, per garantire il rispetto di questa condizione, occorre che tanto il richiedente come il collettore o il primo trasformatore siano tenuti a presentare una dichiarazione in tal senso alle rispettive autorità competenti;

considerando che, come l'esperienza dimostra, l'esigenza di informare l'autorità competente interessata circa la varietà della materia prima consegnata dal richiedente e ricevuta dal collettore o dal primo trasformatore non è essenziale ai fini di un efficace controllo del regime;

considerando che, in contropartita della compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, il richiedente deve sottostare a un sistema di controllo, in forza del quale sia tenuto a dichiarare le superfici interessate nonché i quantitativi raccolti;

considerando che, a fini di controllo, è necessario che una resa rappresentativa individuale o, se del caso, una resa rappresentativa locale venga fissata per le materie prime che possono beneficiare di acquisti pubblici all'intervento al di fuori del regime in causa, nonché per quelle prodotte da alcuni semi di ravizzone, colza e girasole; che le località utilizzate per il calcolo della resa rappresentativa locale possono, ma non devono necessariamente, corrispondere alle regioni definite nel piano di regionalizzazione disposto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92; che il controllo su queste materie prime sarà più efficace se i quantitativi consegnati corrisponderanno a tali rese rappresentative; che, in casi debitamente giustificati, è ammissibile un ammanco non superiore al 10 % di tali rese; che in circostanze specifiche, diverse dalle normali condizioni agronomiche, può essere ammesso un ammanco persino superiore;

considerando che, per impedire speculazioni e per garantire la trasformazione della materia prima nel prodotto finito prestabilito, conviene istituire un sistema di controllo in forza del quale il collettore o il primo trasformatore dovrà costituire una cauzione; che l'importo di detta cauzione deve essere tale da escludere il rischio che le materie prime vengano trasformate in un prodotto destinato al consumo umano o animale; che un importo di 250 ECU per ettaro di superficie destinata alla coltivazione della materia prima dovrebbe essere sufficiente; che la cauzione può essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti finiti fabbricati entro un determinato termine; che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la cauzione coincide con la decorrenza degli effetti della cauzione stessa;

⁽¹⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

considerando che, come l'esperienza dimostra, quando un collettore che ha costituito una cauzione consegna successivamente la materia prima contrattuale ad un primo trasformatore, è quest'ultimo e non il collettore a trasformare la materia prima in prodotto finito; che è pertanto opportuno autorizzare lo svincolo di tale cauzione nel caso in cui il primo trasformatore abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno specificare che possono essere utilizzati nell'ambito del regime quantitativi di prodotti intermedi o di sottoprodotti equivalenti a quelli ottenuti dalla materia prima raccolta; che, nel caso vengano utilizzati nell'ambito del regime quantitativi equivalenti alla materia prima raccolta o ai prodotti intermedi o ai sottoprodotti da essa ottenuti, originari di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sull'operazione per garantire adeguati controlli;

considerando che la disciplina legislativa può essere resa più consona alla prassi commerciale autorizzando il collettore o il primo trasformatore a modificare l'utilizzazione finale prevista nel contratto dopo la consegna, da parte del richiedente, della materia prima ai sensi del presente regolamento e mantenendo nel contempo un efficace controllo sull'applicazione del regime;

considerando che talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a sistemi di controllo che consentano di seguirle e di assicurarne la conformità con i requisiti del presente regolamento; che detti sistemi di controllo devono includere l'uso di dichiarazioni e copie dell'esemplare di controllo T5; che le materie prime, i prodotti intermedi, i prodotti connessi e i sottoprodotti oggetto di un contratto nell'ambito del regime devono essere scortati da una copia dell'esemplare di controllo T5, rilasciato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽²⁾, sino alla fabbricazione del prodotto finito previsto dal contratto;

considerando che occorre chiarire che la trasformazione delle materie prime in uno dei prodotti finiti ammissibili deve aver luogo entro il 31 luglio del secondo anno successivo al raccolto;

considerando che, in forza del regolamento (CEE) n. 1765/92, spetta alla Commissione fissare le condizioni per la coltivazione, senza compensazione, di seminativi messi a riposo; che è opportuno autorizzare la coltivazione di

barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria senza composizione su seminativi messi a riposo, purché non produca effetti negativi sul mercato dello zucchero; che è tuttavia necessario che tale coltivazione sia conforme alle norme sull'utilizzazione dei seminativi messi a riposo per la coltivazione di colture non alimentari; che, per impedire speculazioni ed assicurare la trasformazione della materia prima nel prodotto finito prestabilito, una cauzione deve essere comunque costituita malgrado l'assenza di compensazione;

considerando che, per rispettare il memorandum di intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, è necessario introdurre un sistema di sorveglianza per valutare i quantitativi di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, espressi in equivalente farina di soia, ottenuti da semi di ravizzone, di colza, di girasole e di soia coltivati su terre ritirate dalla produzione a fini diversi dal consumo umano o animale;

considerando che, per le materie prime che non possono essere utilizzate per il consumo umano o animale, devono essere adottate norme semplificate; che è sufficiente che il richiedente dichiari le parcelle adibite a questo tipo di colture e il relativo ciclo di raccolta e che si impegni, in caso di utilizzazione o di vendita delle materie prime, a far sì che il prodotto finito non sia destinato in primo luogo al consumo umano o animale;

considerando che si dovrebbero istituire efficaci misure di controllo per ogni principale soggetto che interviene sul mercato; che, ove si constati l'inadempienza degli obblighi prescritti dal presente regolamento, deve essere disposta un'intensificazione dei controlli;

considerando che, per accertare il rispetto degli obiettivi della riforma della politica agraria comune, si deve procedere a una valutazione del presente regime, sulla base delle informazioni relative alla sua effettiva applicazione negli Stati membri;

considerando che, in conseguenza delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione⁽⁴⁾, alcune divergenze sono emerse tra il testo descrittivo di talune materie prime e i relativi codici NC; che occorre pertanto provvedere all'adeguamento di tali codici;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 28. 6. 1997, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «richiedente», la persona che chiede il pagamento compensativo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in appresso denominato «compensazione»;
- «primo trasformatore», l'utilizzatore delle materie prime che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III;
- «collettore», il firmatario del contratto di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato III;
- «collettore o primo trasformatore», il collettore o il primo trasformatore a seconda dei casi.

CAPO II

Materie prime che debbono formare oggetto di un contratto

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle materie prime di cui all'allegato I; nell'ambito del presente capo per «materie prime» si intendono tali materie prime.
2. Nessuna compensazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è dovuta nell'ambito del regime istituito dal presente titolo per terreni coltivati a barbabietola da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Tutte le disposizioni del presente titolo sono tuttavia applicabili se la barbabietola da zucchero, il topinambur e le radici di cicoria sono coltivati su terreni messi a riposo, come lo sarebbero se fosse dovuta la compensazione.

Articolo 3

1. Le materie prime possono essere coltivate su terreni messi a riposo soltanto se la loro principale utilizzazione

finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime deve risultare superiore — secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 — al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione.

2. Ogni materia prima coltivata su terreni messi a riposo deve formare oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 4.

3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta. Il collettore od il primo trasformatore è tenuto a prendere in consegna tutta la materia prima fornita dal richiedente, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III.

Il collettore o primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

Se il collettore o il primo trasformatore si avvale della facoltà di cui al primo o al secondo comma ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione.

Articolo 4

1. Unitamente alla domanda di aiuto «superfici», il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il collettore o il primo trasformatore.
2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:
 - a) nome e indirizzo dei contraenti;
 - b) durata;
 - c) le specie di ciascuna materia prima, e la relativa superficie;
 - d) per ogni specie, la quantità prevista di materia prima e le relative condizioni di fornitura. Detta quantità è almeno pari alla resa prevista ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima. La resa prevista si basa in particolare sulla resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi;

e) l'impegno a conformarsi alle obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ognuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1.

4. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2 il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità prevedibile di sottoprodotti da destinare a scopi diversi dal consumo umano o animale.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

Articolo 5

1. Nella domanda di aiuto «superfici» presentata all'autorità competente, il richiedente indica ogni anno gli elementi identificativi della parcella o delle parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti:

- specie della materia prima e relative varietà,
- resa prevista di ogni singola specie e varietà.

Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non messi a riposo, essa viene indicata unitamente alla resa prevista, alle relative parcelle nonché all'ubicazione ed agli elementi identificativi delle stesse.

2. Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto «superfici», il richiedente conserva il diritto alla compensazione soltanto se:

- informa l'autorità competente della modifica o della risoluzione del contratto, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo;
- trasmette questa informazione entro la data limite fissata per la modifica della domanda di aiuto «superfici» nello Stato membro interessato;

Fatto salvo il primo comma, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze particolari, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente può,

dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto. Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente conserva il diritto alla compensazione purché:

- rimetta a riposo i seminativi di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente,
- perda il diritto di vendere, di cedere o di utilizzare altrimenti la materia prima oggetto del contratto.

Fatto salvo il primo comma, il collettore o primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) dopo che la materia prima oggetto di contratto è stata consegnata al collettore o primo trasformatore e sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, primo comma del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma. La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 3. Il collettore o primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

3. Per quanto concerne le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, nonché i semi di ravizzone e di colza del codice NC ex 1205 00 90, ad eccezione delle varietà ricche di acido erucico, e i semi di girasole del codice NC 1206 00 90, gli Stati membri stabiliscono annualmente, prima del raccolto, le rese rappresentative da ottenere. Tali rese sono stabilite:

- su base individuale per l'azienda interessata, oppure
- su base locale. Gli Stati membri selezionano le località da prendere in considerazione per il calcolo di queste rese che possono, ma non debbono necessariamente, corrispondere alle regioni indicate nel piano di regionalizzazione elaborato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Gli Stati membri comunicano ai richiedenti interessati le rese rappresentative ogni anno prima del raccolto e comunque entro:

- il 31 luglio per le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, e per i semi di ravizzone o di colza di cui al primo comma, e
- il 31 agosto per i semi di girasole di cui al primo comma.

4. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conforma il quantitativo fornito e il consegnatario.

Per le materie prime di cui al paragrafo 3, il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o primo trasformatore deve corrispondere perlomeno alla resa individuale rappresentativa, ovvero alla resa locale rappresentativa per le parcelle interessate, secondo quanto stabilito dagli Stati membri in applicazione di tale paragrafo.

Tuttavia:

- in circostanze debitamente documentate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale un ammanco non eccedente il 10 % di tale resa, oppure
- l'autorità competente, qualora abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione del paragrafo 2, secondo comma, può ridurre il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del secondo comma del presente paragrafo nella misura ritenuta giustificata.

Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente regolamento si considera, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92, che egli non abbia assolto tutti i suoi obblighi relativi alle parcelle messe a riposo per produzioni non alimentari per quanto concerne una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni messi a riposo e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime nell'ambito del regime stabilito dal presente regolamento per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.

5. Per i terreni messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92, la compensazione può essere versata al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Il pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente regolamento è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore, e se:

- a) è stata resa la dichiarazione di cui al paragrafo 4;
- b) è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente del collettore ovvero del primo trasformatore, sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e sono state trasmesse dal collettore o dal primo trasformatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma;
- c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- d) l'autorità competente incaricata del pagamento della compensazione ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 6

1. Il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente una copia del contratto:

- per le materie prime da seminare tra il 1° luglio e il 31 dicembre, entro il 31 dicembre dello stesso anno, oppure
- per le materie prime da seminare tra il 1° gennaio e il 30 giugno, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto «superfici» nell'anno in questione nel relativo Stato membro.

Qualora il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvano il contratto prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente, entro la data suddetta dell'anno in questione, una copia del contratto modificato o risolto.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 verifica che il contratto sottoposto sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.

Per consentire tale verifica, il collettore o il primo trasformatore fornisce alla sua autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono quelli indicati all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Per controllare l'osservanza del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla stessa trasformazione.

Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente.

Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

4. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che la compensazione possa essere versata nel corso del periodo definito all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Il collettore comunica all'autorità competente, entro 40 giorni lavorativi dalla consegna al primo trasformatore, il nome e l'indirizzo del trasformatore. A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro 40 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, nonché la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna.

Se la materia prima non è consegnata al primo trasformatore direttamente dal collettore, quest'ultimo comunica all'autorità competente nome e indirizzo di tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna, ivi compreso il primo trasformatore. La comunicazione è eseguita entro i quaranta giorni lavorativi successivi alla consegna della materia prima al primo trasformatore.

Chiunque intervenga nel circuito di consegna comunica a sua volta alla rispettiva autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi, il nome e l'indirizzo dell'acquirente della materia prima, nonché la quantità vendutagli.

Qualora non coincidano, l'autorità competente del primo trasformatore e l'autorità competente di ogni soggetto che interviene nel circuito di consegna della materia prima ai sensi del terzo comma, comunicano all'autorità competente del collettore i quantitativi forniti al primo trasformatore.

Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo e terzo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

5. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi da 1 a 4, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 maggio dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità prevista totale di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 4, se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 e 1201 00 90.

L'autorità competente calcola la quantità prevista totale nel modo seguente:

a) la quantità prevista di tutti i sottoprodotti dei semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 e 1201 00 90 applicando le seguenti equivalenze:

— 100 kg di semi di ravizzone o colza di cui al codice NC 1205 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

— 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

— 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti;

b) la quantità prevista di sottoprodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, viene detratta dalla quantità prevista di tutti i sottoprodotti calcolata conformemente al disposto della lettera a).

6. In base ai dati di cui al paragrafo 5 la Commissione calcola la quantità prevista totale di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia.

Articolo 7

1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso l'autorità competente dello Stato membro interessato entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto «superfici» nell'anno in questione.

2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 ECU/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, primo o secondo comma, la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza.

4. La cauzione è svincolata, per ogni materia prima, proporzionalmente alle quantità di materia prima trasformate nel prestabilito prodotto finito principale non alimentare, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che il quantitativo di materia prima è stato trasformato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma.

Fermo restando quanto disposto al primo comma, nel caso in cui sia stata costituita dal collettore, la cauzione è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, a condizione che all'autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.

Articolo 8

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia relativamente all'adempimento degli impegni assunti.

2. Il fatto che i quantitativi di materia prima siano trasformati principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente.

3. I seguenti obblighi che incombono al collettore o al primo trasformatore costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

- l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;
- l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;
- l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma; e
- l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

4. Qualora il collettore o il primo trasformatore venda o ceda materie prime o prodotti intermedi e/o prodotti connessi o sottoprodotti oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 4, ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro, la merce deve essere scortata da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica «Altri» di una delle seguenti diciture:

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1586/97 de la Comisión
- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97
- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1586/97 der Kommission zu verwenden
- Πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1586/97 της Επιτροπής
- To be used for processing or delivery in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 1586/97
- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1586/97 de la Commission

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione
- Te gebruiken voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1586/97 van de Commissie
- A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 4º do Regulamento (CE) n° 1586/97 da Comissão
- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1586/97 mukaisesti
- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1586/97.

Il medesimo procedimento si applica per tutte le vendite successive a trasformatori stabiliti in altri Stati membri, sino alla fabbricazione del prodotto finito previsto dal contratto.

Per i prodotti connessi o i sottoprodotti, tale prescrizione si applica solo qualora essi possano beneficiare di restituzioni all'esportazione se ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

5. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo trasformatore, il collettore deve compilare l'esemplare di controllo T5 inserendo alla rubrica «Altri» della casella 104 i dati seguenti:

- a) la quantità da lui direttamente consegnata al primo trasformatore;
- b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;
- c) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la prima trasformazione;
- d) la quantità consegnata da ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna;

6. I soggetti che intervengono nel circuito di consegna di cui al paragrafo 5, lettera c) e che non sono stabiliti nello Stato membro del primo trasformatore compilano l'esemplare di controllo T5 specificando nella casella 104 il nome e l'indirizzo del collettore, nonché le informazioni richieste alle lettere a) e b) del paragrafo 5.

7. Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 4 siano destinati all'esportazione in paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario dev'essere effettuato con un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è inserita la dicitura seguente:

- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo (1)
- De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 (1) kan ikke anvendes på dette produkt
- Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates (1) in Betracht
- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου (1)
- This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1 (2) of Council Regulation (EEC) No 729/70 (1)
- Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1^{er} paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (1)
- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1)
- Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad (1)
- O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 729/70 do Conselho (1)
- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (1) 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä
- De åtgärder som avses i artikel 1.2. i rådets förordning (EEG) nr 729/70 (1) kan inte användas för denna produkt.

Tale prescrizione si applica soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato III, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto a norma dell'articolo 4, possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

Articolo 9

1. Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore. Nei registri sono riportati almeno i dati seguenti:

a) Nel caso del collettore:

- le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate ai sensi del presente regime,

- nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.

b) Nel caso del trasformatore, con periodicità stabilita dall'autorità competente:

- le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate,
- le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti,
- le perdite inerenti alla lavorazione,
- le quantità distrutte con relativa motivazione,
- le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti,
- nome e indirizzo degli acquirenti/trasformati successivi.

2. L'autorità competente del collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare:

- riguardo al collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le consegne effettuate, e riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

La competente autorità effettua i controlli valendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate.

Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata;

- l'utilizzazione finale della materia prima, nonché la destinazione dei prodotti connessi e dei sottoprodotti;
- l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 3.

I controlli vertono almeno sul 10 % delle transazioni commerciali e trasformazioni effettuate nello Stato membro e vengono determinati dall'autorità competente in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività dei contratti presentati.

3. Qualora si rilevino:

- irregolarità riguardanti almeno il 3 % delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 2,
- divergenze rispetto ai risultati precedentemente ottenuti dal trasformatore,
- operazioni di trasformazione nelle quali:

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

- i) le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei prodotti connessi sono sproporzionati rispetto ai coefficienti di cui al paragrafo 2, primo comma, oppure
- ii) si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 3,

le autorità competenti intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione.

CAPO III

Materie prime che non debbono formare oggetto di contratto

Articolo 10

Le disposizioni del presente capo si applicano alle materie prime di cui all'allegato II; nell'ambito del presente titolo per «materie prime» s'intendono tali materie prime.

Articolo 11

Le materie prime possono essere coltivate su terreni messi a riposo soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III.

Articolo 12

1. Per aver diritto alla compensazione, il richiedente che intende utilizzare le superfici messe a riposo per coltivarvi materie prime s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento in cui presenta la domanda di aiuto «superfici», a provvedere affinché le materie prime stesse vengano adibite, in caso di utilizzo o vendita, a scopi conformi all'allegato III.

2. Il richiedente indica ogni anno all'autorità competente, nelle domande di aiuto «superfici», la parcella messa a riposo, le colture ivi praticate, la durata del ciclo colturale e la prevista frequenza del raccolto.

CAPO IV

Disposizioni generali

Articolo 13

Gli Stati membri possono escludere dal regime istituito dal presente regolamento soltanto le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II per le quali si pongano difficoltà attinenti all'agronomia, al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale. In tal caso, lo Stato membro comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione. Qualora

la Commissione non si pronuncia entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, lo Stato membro può procedere alla prevista esclusione.

Articolo 14

1. Le materie prime di cui all'allegato I coltivate su superfici messe a riposo e i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivate, le materie prime di cui all'allegato II coltivate su terreni messi a riposo e i prodotti da esse derivati, nonché i terreni utilizzati per produrre tali materie prime non possono fruire:

- delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 729/70, né
- degli aiuti comunitari contemplati dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92⁽¹⁾ e (CEE) n. 2080/92⁽²⁾.

2. I terreni messi a riposo utilizzati per coltivare le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione⁽³⁾.

Tuttavia,

- la coltivazione di queste materie prime è considerata compatibile con tali disposizioni, e
- in deroga all'articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 762/94, le superfici interessate non debbono restare a riposo a decorrere dal 15 gennaio,

qualora siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 15

Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del regime istituito dal presente regolamento.

La comunicazione verte, più precisamente, sui seguenti dati:

a) per il capo II:

- per ogni specie di materia prima, le superfici coltivate e le rese previste di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), nonché le rese rappresentative di cui all'articolo 5, paragrafo 3,
- per ogni specie di materia prima, le quantità invendute dai collettori,
- le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

- b) per il capo III, la superficie dei terreni messi a riposo per ogni specie coltivata.

Articolo 16

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui si riferisce il presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono adottare qualsiasi provvedimento complementare necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, informando in proposito la Commissione.

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 334/93 è abrogato, ma continua ad essere applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MATERIE PRIME DI CUI AL TITOLO II

Codice NC	Breve designazione delle merci
0602 90 59	Altre piante da pien'aria (ad esempio Kenaf hibiscus cannabinus e cheopodium), ad eccezione di Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria.
0701 90 10	Patate
ex 0713 10 90	Piselli (Pisum arvense L.), non destinati alla semina
0713 50 90	Fave e favette, non destinate alla semina
ex 0714 90	Topinambur (purché non sottoposto al procedimento di idrolisi definito nel regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione ⁽¹⁾), allo stato naturale o come prodotto intermedio, quale l'inulina, o come sottoprodotto, quale l'oligofruttosio, o come coprodotto)
0810 30 10	Ribes nero
ex 0810 90 85	Frutti della specie Aronia arbutifolia, spino merlo o sambuco
0904 20	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
0910 50 00	Curry
0910 99 10	Semi di fieno greco
ex 0910 99 91	Spezie, esclusi i miscugli
ex 0910 99 99	Spezie, esclusi i miscugli
1001 90 99	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
ex 1002 00 00	Segala, non destinata alla semina
1003 00 90	Orzo, non destinato alla semina
1004 00 00	Avena, non destinata alle semina
1005 90 00	Granturco, non destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
ex 1008 10 00	Grano saraceno, non destinato alla semina
ex 1008 20 00	Miglio, non destinato alla semina
ex 1008 90 10	Triticale, non destinato alla semina
ex 1008 90 90	Altri cereali, non destinati alla semina
1201 00 90	Fave di soia, non destinate alla semina
1202 20 00	Arachidi sgusciate
ex 1204 00 90	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
ex 1205 00 90	Semi di ravizzone e di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b) e e) del regolamento (CEE) n. 658/96 della Commissione ⁽²⁾)
1206 00 90	Semi di girasole, non destinati alla semina
1207 30 90	Semi di ricino, non destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, non destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senape, non destinati alla semina
1207 60 90	Semi de cartamo, non destinati alla semina

Codice NC	Breve designazione delle merci
ex 1207 99 91	Semi de canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili, menzionati nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione ⁽¹⁾
1207 99 99	Altri semi e frutti oleosi, non destinati alla semina
ex 1209 29	Lupino amaro
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina, salvia
1212 91	Barbabietole da zucchero (a condizione che non se ne ottenga zucchero, quale definito nel regolamento (CEE) n. 1443/82, come prodotto intermedio, coprodotto o sottoprodotto)
1212 99 10	Radici di cicoria (purché non sottoposte al procedimento di idrolisi definito nel regolamento (CEE) n. 1443/82, allo stato naturale o come prodotto intermedio, quale l'inulina o come sottoprodotto, quale l'oligofruttosio, o come coprodotto)
1214	Navoni rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili da foraggio
Capitolo 14	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope o di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove, ad esempio saggina per scope (<i>Sorghum vulgare</i> var. <i>technicum</i>)

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 25. 4. 1989, pag. 4.

ALLEGATO II

MATERIE PRIME DI CUI AL CAPO III

Codice NC	Designazione sommaria delle merci
ex 0602 90 41	Alberi da bosco a rotazione breve (10 anni al massimo)
ex 0602 90 49	Alberi, arbusti e arboscelli produttori materie vegetali che rientrano nel codice NC 1211 e nel capitolo 14 della nomenclatura combinata, escluse tutte quelle utilizzabili per l'alimentazione umana e/o animale
ex 0602 90 51	Piante vivaci da piena aria (ad esempio, <i>Miscanthus sinensis</i>) diverse da quelle utilizzabili per l'alimentazione umana e/o animale, in particolare quelle produttori materie vegetali che rientrano nel codice NC 1211 (esclusi la lavanda, la lavandina e la salvia) e nel capitolo 14 della nomenclatura combinata
ex 0602 90 59	<i>Euphorbia lathyris</i> , <i>Sylibum marianum</i> e <i>Isatis tinctoria</i>

ALLEGATO III

Prodotti finiti considerati come utilizzazioni autorizzate, non destinati al consumo umano o animale, ottenuti dalle materie prime di cui all'allegato I e all'allegato II

Tutti i prodotti della nomenclatura combinata:

a) esclusi:

- i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, ad eccezione:
 - di tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale,
 - dei prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti,
 - materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 e ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento,
 - bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10,
 - gommalacca, gomme, resine, gomm-resine e balsami, naturali di cui al codice NC 1301,
 - succhi ed estratti di oppio di cui al codice NC 1302 11 00,
 - succhi ed estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00,
 - altre mucillagini ed ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00;

b) inclusi:

- tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio e avviati alla combustione nelle centrali elettriche per la produzione di energia,
- tutti i prodotti di cui all'allegato II ed i loro derivati destinati ad usi energetici,
- tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽¹⁾, sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione,
- tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio ⁽²⁾, sempreché non siano ottenuti da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

⁽¹⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1587/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1997

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la cinquantesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,437 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1424/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/97⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1424/97 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1424/97 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	33,16 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	32,45 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	33,16 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	32,45 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3605
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	36,05
1701 99 10 9910	36,43
1701 99 10 9950	36,43
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3605

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1589/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1997

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,59	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,83	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/97 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1997****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	131,29	1 830,85	260,19	991,61	40 583,97	21 954,84
		b)	776,90	877,01	96,95	253 885,98	293,08	26 305,26
		c)	1 126,49	5 372,39	85,88			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	38,50	536,89	76,30	290,79	11 901,00	6 438,12
		b)	227,82	257,18	28,43	74 450,53	85,94	7 713,86
		c)	330,34	1 575,42	25,18			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	76,83	1 071,40	152,26	580,29	23 749,46	12 847,82
		b)	454,64	513,22	56,73	148 572,32	171,51	15 393,66
		c)	659,21	3 143,88	50,26			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	48,53	676,76	96,17	366,54	15 001,45	8 115,38
		b)	287,17	324,18	35,84	93 846,34	108,33	9 723,47
		c)	416,39	1 985,85	31,74			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 057,60	150,30	572,81	23 443,43	12 682,27
		b)	448,78	506,61	56,00	146 657,88	169,30	15 195,30
		c)	650,72	3 103,37	49,61			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	91,88	1 281,28	182,08	693,96	28 401,67	15 364,54
		b)	543,70	613,76	67,85	177 675,71	205,10	18 409,08
		c)	788,34	3 759,73	60,10			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	22,43	312,79	44,45	169,41	6 933,49	3 750,83
		b)	132,73	149,83	16,56	43 374,69	50,07	4 494,07
		c)	192,45	917,84	14,67			
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 477,48	209,97	800,23	32 750,95	17 717,38
		b)	626,95	707,74	78,24	204 883,99	236,51	21 228,14
		c)	909,07	4 335,47	69,30			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	49,40	688,89	97,90	373,11	15 270,38	8 260,87
		b)	292,32	329,99	36,48	95 528,73	110,28	9 897,78
		c)	423,86	2 021,45	32,31			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	87,89	1 225,63	174,18	663,82	27 168,29	14 697,32
		b)	520,08	587,10	64,90	169 959,92	196,20	17 609,64
		c)	754,11	3 596,46	57,49			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	304,28	43,24	164,80	6 744,93	3 648,83
		b)	129,12	145,76	16,11	42 195,08	48,71	4 371,86
		c)	187,22	892,87	14,27			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	37,45	522,24	74,22	282,85	11 576,43	6 262,54
		b)	221,61	250,16	27,65	72 420,06	83,60	7 503,48
		c)	321,33	1 532,45	24,50			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	149,40	2 083,40	296,07	1 128,40	46 182,08	24 983,27
		b)	884,07	997,99	110,32	288 906,73	333,50	29 933,78
		c)	1 281,87	6 113,45	97,72			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	390,42	5 444,45	773,72	2 948,79	120 685,46	65 287,59
		b)	2 310,29	2 607,99	288,30	754 986,39	871,53	78 224,55
		c)	3 349,86	15 975,99	255,38			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	263,31 1 558,12 2 259,24	3 671,88 1 758,90 10 774,65	521,82 194,44 172,23	1 988,74 509 183,61	81 393,60 587,78	44 031,75 52 756,79
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	137,44 813,29 1 179,26	1 916,61 918,10 5 624,04	272,37 101,49 89,90	1 038,07 265 778,72	42 485,04 306,81	22 983,27 27 537,48
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 549,32 796,50	1 294,52 620,10 3 798,60	183,97 68,55 60,72	701,13 179 512,80	28 695,33 207,22	15 523,40 18 599,42
1.190	Carciofi 0709 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	468,42 2 771,85 4 019,11	6 532,16 3 129,03 19 167,75	928,30 345,89 306,40	3 537,91 905 821,23	144 796,59 1 045,65	78 331,07 93 852,63
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	272,45 1 612,21 2 337,66	3 799,34 1 819,96 11 148,65	539,93 201,18 178,21	2 057,78 526 858,36	84 218,93 608,19	45 560,18 54 588,08
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	260,17 1 539,54 2 232,30	3 628,10 1 737,93 10 646,16	515,59 192,12 170,18	1 965,03 503 111,54	80 422,97 580,77	43 506,67 52 127,66
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	60,11 355,70 515,75	838,24 401,53 2 459,70	119,12 44,39 39,32	454,00 116 239,52	18 581,02 134,18	10 051,83 12 043,64
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	409,44 2 422,84 3 513,06	5 709,68 2 735,05 16 754,28	811,41 302,34 267,82	3 092,44 791 766,88	126 564,86 913,99	68 468,19 82 035,40
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	98,58 583,34 845,83	1 374,71 658,51 4 033,89	195,36 72,79 64,48	744,56 190 632,03	30 472,75 220,06	16 484,94 19 751,49
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 435,23 631,07	1 025,66 491,31 3 009,67	145,76 54,31 48,11	555,51 142 229,52	22 735,56 164,18	12 299,33 14 736,48
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	61,73 365,28 529,65	860,83 412,35 2 525,99	122,33 45,58 40,38	466,24 119 372,24	19 081,79 137,80	10 322,74 12 368,22
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	159,46 943,60 1 368,19	2 223,69 1 065,19 6 525,10	316,01 117,75 104,30	1 204,38 308 360,56	49 291,80 355,96	26 665,54 31 949,41
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	55,90 330,79 479,63	779,53 373,41 2 287,43	110,78 41,28 36,56	422,20 108 098,30	17 279,64 124,79	9 347,82 11 200,12

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	138,61 820,22 1 189,29	1 932,93 925,91 5 671,92	274,69 102,35 90,67	1 046,90 268 041,25	42 846,71 309,42	23 178,92 27 771,90
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	85,65 506,83 734,89	1 194,40 572,14 3 504,80	169,74 63,25 56,02	646,90 165 628,26	26 475,87 191,20	14 322,74 17 160,83
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 42 0805 10 51 0805 10 37	a) b) c)	17,65 104,44 151,44	246,13 117,90 722,24	34,98 13,03 11,55	133,31 34 131,22	5 455,92 39,40	2 951,50 3 536,35
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 44 0805 10 55 0805 10 38	a) b) c)	52,54 310,90 450,80	732,68 350,97 2 149,94	104,12 38,80 34,37	396,83 101 600,80	16 241,01 117,28	8 785,95 10 526,91
2.60.3	— altre 0805 10 39 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	31,68 187,46 271,82	441,78 211,62 1 296,35	62,78 23,39 20,72	239,27 61 262,15	9 792,83 70,72	5 297,66 6 347,40
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agru- mi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 21	a) b) c)	98,78 584,53 847,55	1 377,50 659,85 4 042,08	195,76 72,94 64,61	746,07 191 018,79	30 534,58 220,51	16 518,39 19 791,56
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 23	a) b) c)	73,74 436,35 632,70	1 028,31 492,58 3 017,44	146,13 54,45 48,23	556,95 142 596,94	22 794,29 164,61	12 331,10 14 774,55
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 25	a) b) c)	66,68 394,58 572,12	929,86 445,42 2 728,55	132,14 49,24 43,62	503,62 128 944,45	20 611,92 148,85	11 150,50 13 360,00
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	57,88 342,50 496,62	807,14 386,64 2 368,45	114,70 42,74 37,86	437,16 111 927,19	17 891,69 129,20	9 678,93 11 596,84
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	155,57 920,58 1 334,81	2 169,44 1 039,20 6 365,92	308,30 114,88 101,76	1 175,00 300 838,15	48 089,33 347,28	26 015,04 31 170,01

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a)	183,50	2 558,93	363,65	1 385,95	56 722,97	30 685,60
		b)	1 085,85	1 225,77	135,50	354 848,63	409,63	36 766,06
		c)	1 574,46	7 508,82	120,03			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 173,21	16 360,53	2 325,02	8 861,09	362 659,16	196 188,87
		b)	6 942,41	7 837,01	866,33	2 268 730,03	2 618,94	235 064,36
		c)	10 066,32	48 007,75	767,41			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a)	1 428,23	19 916,81	2 830,41	10 787,22	441 490,17	238 834,33
		b)	8 451,48	9 540,53	1 054,64	2 761 882,61	3 188,22	286 160,16
		c)	12 254,43	58 443,17	934,22			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a)	115,27	1 607,45	228,44	870,62	35 631,92	19 275,91
		b)	682,10	770,00	85,12	222 906,82	257,32	23 095,50
		c)	989,03	4 716,85	75,40			
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	124,96	1 742,58	247,64	943,81	38 627,26	20 896,31
		b)	739,44	834,73	92,27	241 645,15	278,95	25 036,99
		c)	1 072,18	5 113,36	81,74			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	346,08	4 826,12	685,85	2 613,89	106 979,21	57 872,88
		b)	2 047,91	2 311,80	255,55	669 242,58	772,55	69 340,59
		c)	2 969,42	14 161,59	226,37			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	302,82	4 222,86	600,12	2 287,16	93 606,81	50 638,77
		b)	1 791,92	2 022,83	223,61	585 587,26	675,98	60 673,02
		c)	2 598,24	12 391,39	198,08			

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1997****che stabilisce il quantitativo disponibile nel quarto trimestre del 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione, del 10 marzo 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che in applicazione del regolamento (CE) n. 1389/97 della Commissione⁽²⁾, che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1997 per i prodotti summenzionati, le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 455/97 hanno interessato per alcuni prodotti

quantitativi inferiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 a norma del regolamento (CE) n. 455/97 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione***ALLEGATO****Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997**

Codici NC e prodotti	0402 10 0402 21	0403 10 logurt	0406 90 Altri formaggi
in tonnellate	1 000	500	280

⁽¹⁾ GU n. L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 190 del 19. 7. 1997, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1997
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 703/97 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 22. 4. 1997, pag. 12.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 6 agosto 1997, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India e Pakistan (5)	Egitto (6)
1006 10 21	(7)	130,91		202,88
1006 10 23	(7)	130,91		202,88
1006 10 25	(7)	130,91		202,88
1006 10 27	(7)	130,91		202,88
1006 10 92	(7)	130,91		202,88
1006 10 94	(7)	130,91		202,88
1006 10 96	(7)	130,91		202,88
1006 10 98	(7)	130,91		202,88
1006 20 11	(7)	164,91		253,88
1006 20 13	(7)	164,91		253,88
1006 20 15	(7)	164,91		253,88
1006 20 17	254,84	123,08	4,84	191,13
1006 20 92	(7)	164,91		253,88
1006 20 94	(7)	164,91		253,88
1006 20 96	(7)	164,91		253,88
1006 20 98	254,84	123,08	4,84	191,13
1006 30 21	(7)	251,59		399,75
1006 30 23	(7)	251,59		399,75
1006 30 25	(7)	251,59		399,75
1006 30 27	(7)	251,59		399,75
1006 30 42	(7)	251,59		399,75
1006 30 44	(7)	251,59		399,75
1006 30 46	(7)	251,59		399,75
1006 30 48	(7)	251,59		399,75
1006 30 61	(7)	251,59		399,75
1006 30 63	(7)	251,59		399,75
1006 30 65	(7)	251,59		399,75
1006 30 67	(7)	251,59		399,75
1006 30 92	(7)	251,59		399,75
1006 30 94	(7)	251,59		399,75
1006 30 96	(7)	251,59		399,75
1006 30 98	(7)	251,59		399,75
1006 40 00	(7)	78,38		123,00

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 33/ del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	254,84	533,00	338,50	533,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	393,38	357,82	312,54	359,90	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	284,13	331,49	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	28,41	28,41	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	72,3
	999	72,3
0805 30 30	388	69,4
	524	72,9
	528	59,4
	999	67,2
	0806 10 40	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	400	228,6
	512	50,2
	600	153,2
	624	182,3
	999	158,9
	388	77,0
	400	63,3
	508	83,9
	512	46,6
	524	82,9
0808 20 57	528	53,5
	800	142,7
	804	78,1
	999	78,5
	052	94,7
	388	51,1
	512	59,7
0809 20 69	528	57,0
	999	65,6
	052	258,4
	400	252,2
0809 30 41, 0809 30 49	616	263,9
	999	258,2
	052	74,1
	999	74,1
0809 40 30	064	75,3
	066	74,1
	999	74,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1997
che modifica le tasse all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;

considerando che i prezzi del frumento tenero e del frumento duro sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero, frumento duro, farine di frumento tenero, farine di frumento duro, farine di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero, così come di semole e semolini di frumento duro fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa all'esportazione per tali prodotti, che tiene conto della situazione attuale del mercato mondiale di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;

considerando che i titoli di esportazione relativi a tali prodotti chiesti prima del 1° agosto 1997, sono tuttora in

corso di validità; che, per precauzione, la loro validità era già stata limitata a 30 giorni, per contenere le quantità da esportare; che non è necessario penalizzare questi certificati;

considerando che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 120/89⁽⁵⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che, alla luce del recente andamento del mercato e dei tassi di cambio, l'aumento immediato della tassa all'esportazione appare la misura più indicata ad evitare turbative del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le tasse all'esportazione menzionate all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 sono fissate al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Tali tasse, tuttavia, non si applicano ai titoli di esportazione chiesti prima del 1° agosto 1997.
3. Il regolamento (CE) n. 1575/97 della Commissione⁽⁷⁾ è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 211 del 5. 8. 1997, pag. 43.

ALLEGATO

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 10 00	15,00
1001 90 99	6,00
1101 00 11	22,50
1101 00 15	8,50
1101 00 90	8,50
1103 11 10	22,50
1103 11 90	8,50

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-CIPRO

del 24 luglio 1997

che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

(97/519/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-CIPRO,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, in prosieguo denominato «l'accordo»,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo dell'accordo⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che nella dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alle norme in materia d'origine allegata all'atto finale del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽³⁾, firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988, è stato convenuto che la Comunità ed il Consiglio d'associazione CE-Cipro adottino, dopo l'entrata in vigore del protocollo, una decisione sulle richieste supplementari di deroga alle norme in materia d'origine presentate da Cipro applicabili ai prodotti di cui alle voci n. 6102 e 6103 della tariffa doganale comune, ripresi dal 1° gennaio 1988 nelle voci 6204, 6205 e 6206 della nomenclatura combinata (NC);

considerando che una deroga alle disposizioni pertinenti relative alla definizione della nozione di prodotti originari

per i beni in oggetto era garantita a Cipro per un periodo di due anni dalla decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CE-Cipro⁽⁴⁾; che detta deroga è stata prorogata per tre ulteriori periodi di due anni, da ultimo dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Cipro⁽⁵⁾;

considerando che rimane valida l'esigenza di una deroga e che quindi è opportuno prorogare tale deroga per altri due anni,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, i prodotti che figurano nell'allegato I della presente decisione e che sono fabbricati a Cipro sono considerati prodotti originari ai fini dell'applicazione dell'accordo, nei limiti dei quantitativi indicati e alle condizioni qui di seguito precisate.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i prodotti di cui all'allegato I sono considerati originari di Cipro a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Cipro abbiano l'effetto di collocare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali lavorati o trasformati.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 230 dell'8. 8. 1989, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 63.

2. Nonostante il paragrafo 1, la confezione di indumenti con parti di indumenti del codice NC 6217 90 00 è considerata una trasformazione o lavorazione sufficiente solo se le parti di indumenti sono state ottenute nella Comunità da tessuto tagliato a misura e sono oggetto di una dichiarazione del fornitore apposta sulla fattura o su altro documento di accompagnamento, secondo il modello riportato nell'allegato III.

Articolo 3

I materiali non originari di Cipro o della Comunità che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1 non possono, sotto alcuna forma, costituire oggetto di restituzioni o beneficiare di esenzioni dai dazi doganali o dalle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, ad eccezione degli importi eventualmente superiori ai corrispondenti dazi di cui alla tariffa doganale comune.

Articolo 4

I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati in applicazione della presente decisione, devono recare nel riquadro

«Osservazioni» la seguente dicitura, in una delle lingue dell'accordo:

«DEROGA — DECISIONE N. 1/97
DEDUZIONE CONTINGENTE COMUNITARIO»

Articolo 5

Le competenti autorità di Cipro trasmettono mensilmente alla Commissione un riepilogo dei quantitativi di tessuti di cui all'allegato II, importati ed esportati da Cipro.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica per un periodo di due anni a decorrere dal 28 luglio 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

I. KASOULIDES

*ALLEGATO I***ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1****(Prodotti che beneficiano della deroga)**

N. d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Quantitativi annui (1 000 pezzi)
09.1441	6204 43 00	Abiti interi di fibre sintetiche	90
09.1443	6204 53 00 6204 59 10	Gonne e gonne-pantaloni di fibre sintetiche artificiali	47
09.1447	6205 30 00	Camicie per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	105
09.1445	6206 40 00	Camicette, bluse per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	390

*ALLEGATO II***ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5****(Prodotti soggetti a riepilogo statistico)**

Codice NC	Designazione dei prodotti
5407 5408	Tessuti di filamenti sintetici o artificiali
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE PER PRODOTTI CHE NON HANNO CARATTERE ORIGINARIO
NELL'AMBITO DI UN REGIME PREFERENZIALE

Io sottoscritto dichiaro che le merci descritte in questa fattura.....(1)		
sono state prodotte in(2)		
e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria per gli scambi preferenziali		
.....(3)(4)(5)
.....
.....(6)
.....
Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.		
.....(7)(8)(9)
.....(9)

Nota:

Il testo all'interno del riquadro, opportunamente completato secondo quanto contenuto nelle note seguenti, costituisce una dichiarazione dello speditore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) — Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente «..... descritte in questa fattura e contrassegnate sono state prodotte».
— Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, il tipo di documento in questione deve essere citato sostituendolo al termine «fattura».

(2) La Comunità o lo Stato membro.

(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Essa deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da consentire la classificazione tariffaria delle merci considerate.

(4) Indicare il valore in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.

(5) Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di «paese terzo».

(6) Da aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni (nella Comunità) (Stato membro)» con una descrizione delle operazioni effettuate qualora tale informazione sia richiesta.

(7) Luogo e data.

(8) Nome e funzione nella società.

(9) Firma.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico in materia di controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾

L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico in materia di controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope che il Consiglio ha deciso di concludere il 13 marzo 1997 entra in vigore il 1° settembre 1997 in quanto le procedure previste all'articolo 12 dell'accordo sono state espletate il 3 luglio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 22.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate a 2 048 kbit/s (modifica 1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/520/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/470/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 94/470/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a punti terminali della rete pubblica di telecomunicazioni di linee affittate digitali ONP non strutturate a 2 048 kbit/s che usano interfacce a 120 ohm, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽⁴⁾ e 89/336/CEE⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 87.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/470/CE è abrogata decorso un anno dalla notifica della presente decisione.
2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/470/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché

detta omologazione sia rilasciata entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Business TeleCommunications (BTC);
2 048 kbit/s digital unstructured leased line (D2048 U)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
Segretariato dell'ETSI
TBR 12 — dicembre 1993, modificata dalla TBR012/A1 — gennaio 1996
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP strutturate a 2 048 kbit/s

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/521/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a punti terminali della rete pubblica di telecomunicazioni di linee affittate digitali ONP strutturate a 2 048 kbit/s che usano interfacce a 120 ohm, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione. La presente decisione si applica inoltre alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alle interfacce dello stesso tipo la cui capacità sia stata suddivisa in uno o più canali a 64 kbit/s per la stessa o per differenti destinazioni.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE⁽⁴⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Business TeleCommunications (BTC);
2 048 kbit/s digital structured leased line (D2048 S)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 13 — gennaio 1996

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP senza restrizioni a 64 kbit/s (modifica 1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/522/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/821/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 94/821/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a punti terminali della rete pubblica di telecomunicazioni di linee affittate digitali ONP senza restrizioni a 64 kbit/s che usano inter-

facce a 120 ohm, e che ricentrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽⁴⁾ e 89/336/CEE⁽⁵⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/821/CE è abrogata decorso un anno dalla notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/821/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro un anno dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Business TeleCommunications (BTC);
64 kbit/s digital unrestricted leased lines (D64 U)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
Segretariato dell'ETSI

TBR 14 — aprile 1994, modificata dalla TBR014/A1 — gennaio 1996
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento delle apparecchiature terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2ª edizione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/523/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/471/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 94/471/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature radio terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1 880-1 900 MHz, e che rientrano nel campo di

applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d), e) e f), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽⁴⁾, e 89/336/CEE⁽⁵⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/471/CE è abrogata decorsi sei mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/471/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Radio Equipment and Systems (RES); Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); General terminal attachment requirements

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 6, 2ª edizione — Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2ª edizione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/524/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/472/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 94/472/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature radio terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1 880-1 900 MHz e destinate ad essere collegate

alla rete pubblica di telecomunicazioni, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera g), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽⁴⁾, e 89/336/CEE⁽⁵⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/472/CE è abrogata decorsi sei mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/472/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Equipment and Systems (RES); Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); General terminal attachment requirements; Telephony applications

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 10, 2ª edizione — Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per applicazioni GAP (Generic Access Profile) nel sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 95/525/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 95/525/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature radio terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1 880-1 900 MHz destinate ad essere collegate direttamente o indirettamente alla rete pubblica di teleco-

municazioni, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione GAP (Generic Access Profile) delle apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE⁽⁴⁾, e 89/336/CEE⁽⁵⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 95/525/CE è abrogata decorsi sei mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 95/525/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 13. 12. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Radio Equipment and Systems (RES); Attachment requirements for terminal equipment for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) General Access Profile (GAP) applications

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 22 — Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea

DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (2ª edizione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/526/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/11/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 94/11/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali, comprese le periferiche attive che ne modificano le prestazioni alterandone la conformità ai requisiti essenziali, da collegare alle reti di comunicazioni digitali

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 20.

cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (fase 1), e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali che utilizzano una modulazione di inviluppo costante, operano nella banda dei 900 MHz con separazione dei canali di 200 kHz e 8 canali di traffico a velocità piena per vettore, secondo i principi TDMA.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽⁴⁾ e 89/336/CEE del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/11/CE è abrogata decorso un anno dalla notifica della presente decisione.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/11/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

European digital cellular telecommunications system
Attachment requirements for Global System for Mobile Communications (GSM) mobile stations
Access

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
Segretariato dell'ETSI
TBR 5, 2ª edizione — ottobre 1995
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le comunicazioni digitali cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (2ª edizione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/527/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/12/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che la decisione 94/12/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali, comprese le periferiche attive che ne modificano le prestazioni alterandone la conformità ai requisiti essenziali, da collegare alle reti di comunicazioni digitali

cellulari e mobili paneuropee pubbliche con base terrestre (fase 1), e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alla telefonia (vocale) GSM per le apparecchiature terminali che utilizzano una modulazione di inviluppo costante, operano nella banda dei 900 MHz con separazione dei canali di 200 kHz e 8 canali di traffico a velocità piena per vettore, secondo i principi TDMA.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera g) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽⁴⁾ e 89/336/CEE del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/12/CE è abrogata decorso un anno dalla notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/12/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro un anno dalla notifica della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

European digital cellular telecommunications system
Attachment requirements for Global System for Mobile Communications (GSM) mobile stations; Telephony

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
Segretariato dell'ETSI
TBR 9 2ª edizione — ottobre 1995
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/528/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la decisione dev'essere riesaminata per garantire la coerenza tra gli organismi notificati nella dichiarazione di conformità con le norme armonizzate applicabili;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali, comprese le periferiche attive che ne modificano le prestazioni alterandone la conformità ai requisiti essenziali, che operano nella banda DCS 1800, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione. La decisione si applica inoltre alle apparecchiature terminali che operano simultaneamente nelle bande di frequenza GSM e DCS 1800.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d), e) e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE del Consiglio⁽⁴⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

La decisione è riesaminata entro sei mesi dall'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital cellular telecommunications system (Phase2)

Attachment requirements for mobile stations in the DCS 1800 band and additional GSM 900 band
Access

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 31 — gennaio 1997

(eccetto l'introduzione, ma inclusi i requisiti di cui all'allegato II)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

Parti del TBR 31 applicabili alle apparecchiature terminali che operano nella banda DCS 1800

Riferimento TBR

TBR 31-11.1.1	TBR 31-21.1	TBR 31-26.5.5.3.2
TBR 31-11.1.2	TBR 31-21.2	TBR 31-26.5.6.1.1
TBR 31-11.2	TBR 31-21.3.1	TBR 31-26.5.6.1.2
TBR 31-11.3	TBR 31-21.3.2	TBR 31-26.5.6.2.1
TBR 31-11.4	TBR 31-21.4	TBR 31-26.5.6.2.4
TBR 31-11.5	TBR 31-22	TBR 31-26.5.6.3
TBR 31-12.1.1	TBR 31-25.2.1.1.1	TBR 31-26.5.7.1.1
TBR 31-12.1.2	TBR 31-25.2.1.1.2.1	TBR 31-26.5.7.1.3
TBR 31-12.2.1	TBR 31-25.2.1.1.2.2	TBR 31-26.5.7.1.4
TBR 31-12.2.2	TBR 31-25.2.1.1.2.3	TBR 31-26.5.7.2
TBR 31-13.1	TBR 31-25.2.1.1.3	TBR 31-26.5.7.3
TBR 31-13.2	TBR 31-25.2.1.1.4	TBR 31-26.6.1.1
TBR 31-13.3-1	TBR 31-25.2.1.2.1	TBR 31-26.6.1.2
TBR 31-13.4	TBR 31-25.2.1.2.2	TBR 31-26.6.1.3
TBR 31-14.1.1.2	TBR 31-25.2.1.2.3	TBR 31-26.6.1.4
TBR 31-14.1.2.2	TBR 31-25.2.1.2.4	TBR 31-26.6.12.1
TBR 31-14.2.1	TBR 31-25.2.2.1	TBR 31-26.6.12.2
TBR 31-14.2.2	TBR 31-25.2.2.2	TBR 31-26.6.12.3
TBR 31-14.2.3	TBR 31-25.2.2.3	TBR 31-26.6.12.4
TBR 31-14.2.4	TBR 31-25.2.3	TBR 31-26.6.13.10
TBR 31-14.3	TBR 31-25.2.4.3	TBR 31-26.6.13.3
TBR 31-14.4.1	TBR 31-25.2.5.1	TBR 31-26.6.13.5
TBR 31-14.4.2	TBR 31-25.2.5.2	TBR 31-26.6.13.6
TBR 31-14.4.4	TBR 31-25.2.6.1	TBR 31-26.6.13.8
TBR 31-14.4.5	TBR 31-25.2.6.2	TBR 31-26.6.13.9
TBR 31-14.5.1	TBR 31-25.2.7	TBR 31-26.6.2.1.1
TBR 31-14.5.2	TBR 31-26.2.1.1	TBR 31-26.6.2.1.2
TBR 31-14.6.1	TBR 31-26.2.1.2	TBR 31-26.6.2.1.3
TBR 31-14.6.2	TBR 31-26.2.1.3	TBR 31-26.6.2.2
TBR 31-14.7.1	TBR 31-26.2.2	TBR 31-26.6.2.3.1
TBR 31-14.8.1	TBR 31-26.2.3	TBR 31-26.6.2.3.2
TBR 31-14.8.2	TBR 31-26.2.4 pr1	TBR 31-26.6.2.4
TBR 31-15	TBR 31-26.2.4 pr2	TBR 31-26.6.2.5
TBR 31-16	TBR 31-26.2.4 pr3	TBR 31-26.6.3.1
TBR 31-17.1	TBR 31-26.2.4 pr4	TBR 31-26.6.3.2
TBR 31-17.2	TBR 31-26.2.4 pr5	TBR 31-26.6.3.3
TBR 31-18	TBR 31-26.2.4 pr6	TBR 31-26.6.3.4
TBR 31-19.1	TBR 31-26.2.4 pr7	TBR 31-26.6.3.6
TBR 31-19.2	TBR 31-26.2.4 pr8	TBR 31-26.6.4.1
TBR 31-19.3	TBR 31-26.5.1	TBR 31-26.6.4.2.2
TBR 31-20.1	TBR 31-26.5.2.1.1	TBR 31-26.6.5.1-1
TBR 31-20.10	TBR 31-26.5.2.1.2	TBR 31-26.6.5.1-2
TBR 31-20.11	TBR 31-26.5.2.2	TBR 31-26.6.5.1-3
TBR 31-20.12	TBR 31-26.5.2.3	TBR 31-26.6.5.1-4
TBR 31-20.13	TBR 31-26.5.3.1	TBR 31-26.6.5.1-5
TBR 31-20.15	TBR 31-26.5.3.2	TBR 31-26.6.5.1-6
TBR 31-20.16	TBR 31-26.5.3.3	TBR 31-26.6.5.1-7
TBR 31-20.17	TBR 31-26.5.3.4	TBR 31-26.6.5.1-8
TBR 31-20.19	TBR 31-26.5.4.1	TBR 31-26.6.5.2-1
TBR 31-20.2	TBR 31-26.5.5.1.1.1	TBR 31-26.6.5.2-2
TBR 31-20.3	TBR 31-26.5.5.1.1.2	TBR 31-26.6.5.2-3
TBR 31-20.4	TBR 31-26.5.5.1.2	TBR 31-26.6.5.2-4
TBR 31-20.5	TBR 31-26.5.5.2.1	TBR 31-26.6.5.2-5
TBR 31-20.6	TBR 31-26.5.5.2.3	TBR 31-26.6.5.2-6
TBR 31-20.7	TBR 31-26.5.5.3.1.1	TBR 31-26.6.5.2-7
TBR 31-20.8		
TBR 31-20.9		

TBR 31-26.6.5.2-8	TBR 31-26.8.1.2.5.3	TBR 31-27.17.1.1
TBR 31-26.6.5.2-9	TBR 31-26.8.1.2.6.2	TBR 31-27.17.1.2
TBR 31-26.6.5.3-1	TBR 31-26.8.1.2.6.3	TBR 31-27.17.1.3
TBR 31-26.6.5.3-2	TBR 31-26.8.1.2.6.5	TBR 31-27.17.1.4
TBR 31-26.6.5.4-1	TBR 31-26.8.1.2.6.6	TBR 31-27.17.1.5.1
TBR 31-26.6.5.4-2	TBR 31-26.8.1.2.7.1	TBR 31-27.17.1.5.2
TBR 31-26.6.5.4-3	TBR 31-26.8.1.2.7.3	TBR 31-27.17.1.5.3
TBR 31-26.6.5.4-4	TBR 31-26.8.1.2.8.1	TBR 31-27.17.1.5.4
TBR 31-26.6.5.5.1	TBR 31-26.8.1.2.9.1	TBR 31-27.17.2.1.1
TBR 31-26.6.5.5.2	TBR 31-26.8.1.2.9.2	TBR 31-27.17.2.1.2
TBR 31-26.6.5.6	TBR 31-26.8.1.2.9.4	TBR 31-27.17.2.2
TBR 31-26.6.5.7	TBR 31-26.8.1.3.1.1	TBR 31-27.17.2.3
TBR 31-26.6.5.8	TBR 31-26.8.1.3.3.1	TBR 31-27.17.2.5
TBR 31-26.6.5.9	TBR 31-26.8.1.3.3.3	TBR 31-27.18.1
TBR 31-26.6.6.1	TBR 31-26.8.1.3.3.4	TBR 31-27.18.2
TBR 31-26.6.7.1	TBR 31-26.8.1.3.4.2	TBR 31-27.19
TBR 31-26.6.8.4	TBR 31-26.8.1.3.4.3	TBR 31-27.20
TBR 31-26.6.8.5	TBR 31-26.8.1.3.4.8	TBR 31-27.21.1
TBR 31-26.7.1	TBR 31-26.8.1.3.5.2	TBR 31-27.21.3
TBR 31-26.7.2.1	TBR 31-26.8.1.3.5.3	TBR 31-27.21.4
TBR 31-26.7.2.2	TBR 31-26.8.1.3.5.4	TBR 31-27.3
TBR 31-26.7.3.1	TBR 31-26.8.1.3.5.5	TBR 31-27.4
TBR 31-26.7.3.2	TBR 31-26.8.1.4.2.1	TBR 31-27.5
TBR 31-26.7.4.1	TBR 31-26.8.1.4.3.1	TBR 31-27.6
TBR 31-26.7.4.2.1	TBR 31-26.8.1.4.3.2	TBR 31-27.7
TBR 31-26.7.4.2.2-1	TBR 31-26.8.1.4.5.1	TBR 31-29.3.2.6.7
TBR 31-26.7.4.2.2-2	TBR 31-26.8.2.1	TBR 31-29.3.2.6.9
TBR 31-26.7.4.2.3	TBR 31-26.8.2.2	TBR 31-29.3.3.2
TBR 31-26.7.4.2.4 pr1	TBR 31-26.8.2.3	TBR 31-29.3.3.3
TBR 31-26.7.4.3.1	TBR 31-26.8.3	TBR 31-29.3.3.5
TBR 31-26.7.4.3.2	TBR 31-26.9.2	TBR 31-29.4.2.5
TBR 31-26.7.4.3.3	TBR 31-26.9.3	TBR 31-31.10
TBR 31-26.7.4.3.4	TBR 31-26.9.4	TBR 31-31.6.1.1
TBR 31-26.7.4.5.1	TBR 31-26.9.5	TBR 31-31.6.1.2
TBR 31-26.7.4.5.2	TBR 31-26.9.6.1.1	TBR 31-31.6.1.5
TBR 31-26.7.4.6	TBR 31-26.9.6.1.2	TBR 31-31.6.1.6
TBR 31-26.7.5.3	TBR 31-26.9.6.2.1	TBR 31-31.6.1.7
TBR 31-26.7.5.5	TBR 31-26.9.6.2.2	TBR 31-31.6.1.8
TBR 31-26.7.5.7.1	TBR 31-27.10	TBR 31-31.6.2.1
TBR 31-26.8.1.2.2.1	TBR 31-27.11.1.1	TBR 31-31.6.2.2
TBR 31-26.8.1.2.2.2	TBR 31-27.11.1.2	TBR 31-31.6.2.3
TBR 31-26.8.1.2.3.2	TBR 31-27.11.1.3	TBR 31-31.6.2.4
TBR 31-26.8.1.2.3.5	TBR 31-27.11.1.4	TBR 31-31.6.2.5
TBR 31-26.8.1.2.3.6	TBR 31-27.11.1.5	TBR 31-31.8.1.1
TBR 31-26.8.1.2.4.13	TBR 31-27.11.2.1	TBR 31-31.8.3.1
TBR 31-26.8.1.2.4.2	TBR 31-27.11.2.2	TBR 31-32.11
TBR 31-26.8.1.2.4.3	TBR 31-27.11.2.3	TBR 31-32.12
TBR 31-26.8.1.2.4.4	TBR 31-27.11.2.4	TBR 31-33.6
TBR 31-26.8.1.2.4.5	TBR 31-27.11.3	TBR 31-34.2.1
TBR 31-26.8.1.2.4.6	TBR 31-27.12.1	TBR 31-34.2.2
TBR 31-26.8.1.2.4.7	TBR 31-27.12.2	TBR 31-34.2.3
TBR 31-26.8.1.2.4.8	TBR 31-27.14.3	TBR 31-34.2.5.3
TBR 31-26.8.1.2.5.2	TBR 31-27.14.4	TBR 31-34.3

Parti del TBR 31 applicabili alle apparecchiature terminali che operano simultaneamente nella banda DCS 1800 e GSM 900 o GSM 900 estesa

Riferimento TBR

TBR 31-20.20.1	TBR 31-26.11.2.2.1	TBR 31-26.11.3.2
TBR 31-20.20.2	TBR 31-26.11.2.2.2	TBR 31-26.11.5.1
TBR 31-21.1	TBR 31-26.11.2.3	
TBR 31-26.11.2.1	TBR 31-26.11.3.1	

Se i test non sono ancora stati validati il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato negli Stati membri presenta all'organismo notificato prescelto una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali in base ai test, comprese le misure adottate per conformarsi ai requisiti essenziali pertinenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la decisione dev'essere riesaminata per garantire la coerenza tra gli organismi notificati nella dichiarazione di conformità con le norme armonizzate applicabili;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali, comprese le periferiche attive che ne modificano le prestazioni alterandone la conformità ai requisiti essenziali, che operano nella banda DCS 1800, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione. La decisione si applica inoltre alle apparecchiature terminali che operano simultaneamente nelle bande di frequenza GSM e DCS 1800.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera g), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE del Consiglio⁽⁴⁾.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

La decisione è riesaminata entro sei mesi dall'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Digital cellular telecommunications system (Phase2)

Telephony applications requirements for mobile stations in the DCS 1800 band and additional GSM 900 band

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 32 — gennaio 1997

(eccetto l'introduzione, ma inclusi i requisiti di cui all'allegato II)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

*ALLEGATO II***Parti del TBR 32**

Riferimento TBR

TBR 32-14.4.3	TBR 32-30.5.1	TBR 32-32.3
TBR 32-30.1	TBR 32-30.6.1	TBR 32-32.4
TBR 32-30.2	TBR 32-30.6.2	TBR 32-32.7
TBR 32-30.3	TBR 32-30.7.1	TBR 32-32.8
TBR 32-30.4	TBR 32-32.2	TBR 32-32.9

Se i test non sono ancora stati validati il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato negli Stati membri presenta all'organismo notificato prescelto una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali in base ai test, comprese le misure adottate per conformarsi ai requisiti essenziali pertinenti.
